

Disciplina concernente la formazione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici del Segretariato
Generale della Presidenza della Repubblica

Art. 1

Istituzione dell'Elenco degli operatori economici del
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

1. È istituito l'Elenco degli operatori economici del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (di seguito anche "Elenco"), relativo agli operatori economici per lavori, forniture e servizi.
2. L'Elenco include le informazioni relative agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici, nonché dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e professionali prescritti dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (di seguito anche "Amministrazione") per l'esecuzione degli appalti nell'ambito delle categorie merceologiche individuate dall'Amministrazione tenendo conto delle proprie esigenze.
3. Il presente documento disciplina i meccanismi di formazione e aggiornamento dell'Elenco, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti e ogni altro profilo di gestione.
4. L'ammissione nell'Elenco degli operatori economici del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica non comporta per il soggetto iscritto alcun diritto o pretesa a stipulare contratti con l'Amministrazione, né ad essere invitato a presentare offerte nel corso delle eventuali procedure di confronto concorrenziale che l'Amministrazione dovesse espletare per gli affidamenti. È, infatti, sempre facoltà dell'Amministrazione scegliere operatori economici da invitare alle predette procedure anche senza far ricorso, in tutto o in parte, all'Elenco.
5. Agli effetti del presente documento sono adottate le seguenti definizioni:
 - Regolamento di amministrazione e contabilità, o RAC: il Regolamento approvato con il D.P. 22 dicembre 2016 N. 36/N e ogni sua successiva modifica e integrazione;
 - Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") e ogni sua successiva modifica e integrazione;
 - disciplinare: il presente documento, adottato dall'Amministrazione con le forme previste dal proprio ordinamento;
 - operatore economico: il soggetto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice, offre sul mercato la realizzazione di lavori e opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
 - Elenco degli operatori economici o Elenco: la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnologico e merceologico relativa agli operatori economici iscritti, regolata dalle disposizioni del presente disciplinare;
 - stazione appaltante o Amministrazione: il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, quale soggetto che mantiene, aggiorna e gestisce l'Elenco secondo le procedure indicate nel presente disciplinare;
 - domanda di ammissione: l'istanza, contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente disciplinare, che l'operatore economico sottopone alla stazione appaltante ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della propria inclusione nell'Elenco;

- domanda di rinnovo: l'istanza presentata dall'operatore economico, ai sensi del successivo art. 13, entro il 30 novembre di ogni anno, con la quale il medesimo chiede la conferma della propria ammissione all'Elenco e trasmette nuovamente le informazioni e le dichiarazioni necessarie.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'Elenco degli operatori economici è utilizzato dall'Amministrazione nel rispetto del proprio Regolamento di amministrazione e contabilità, del Codice e delle altre disposizioni di legge in tema di appalti pubblici.
2. L'Elenco può essere utilizzato dall'Amministrazione per gli affidamenti relativi alle procedure di cui agli articoli 64 e 65 del RAC.

Art. 3

Composizione dell'Elenco, categorie di specializzazione e classi di importo

1. L'Elenco degli operatori economici si articola nelle seguenti sezioni:
 - a. Sezione I - Esecutori di lavori;
 - b. Sezione II - Prestatori di servizi;
 - c. Sezione III - Fornitori di beni.
2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie di cui all'elenco delle categorie merceologiche definite dall'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle categorie/sottocategorie previste, in relazione alle proprie esigenze.
4. Gli operatori economici interessati sono iscritti per categorie e sottocategorie e, all'interno di ognuna di esse, per classi di importo. Non è consentita l'ammissione per categorie o sottocategorie non presenti nell'elenco delle categorie merceologiche di cui al comma 2.
5. Le classi di importo, al netto dell'IVA, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria e sottocategoria relativa alla Sezione I - Esecutori di lavori, sono quelle di seguito indicate:
 - Classe 1 per un importo fino a € 40.000,00
 - Classe 2 per un importo fino a € 150.000,00
 - Classe 3 per un importo fino a € 258.000,00
 - Classe 4 per un importo fino a € 516.000,00
 - Classe 5 per un importo fino a € 1.033.000,00
 - Classe 6 per un importo fino a € 1.500.000,00
 - Classe 7 per un importo fino a € 2.582.000,00
 - Classe 8 per un importo fino a € 3.500.000,00
 - Classe 9 per un importo oltre € 3.500.000,00
6. Le classi d'importo, al netto dell'IVA, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria e sottocategoria relativa alla Sezione II - Prestatori di servizi e alla Sezione III - Fornitori di beni, sono quelle di seguito indicate:
 - Classe 1 per un importo fino a € 40.000,00
 - Classe 2 per un importo fino a € 150.000,00
 - Classe 3 per un importo oltre € 150.000,00

Art. 4

Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'Elenco gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo di cui al comma 2, lett. d).
2. I soggetti di cui al presente articolo sono ammessi, previa valutazione dei requisiti di cui all'art. 5 e compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate all'art. 3.

Art. 5

Requisiti degli operatori economici richiedenti l'ammissione

1. Per essere iscritti all'Elenco degli operatori economici, i soggetti di cui all'art. 4 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a) non trovarsi in una situazione che sia causa di esclusione dalle procedure d'appalto o concessione ai sensi del Codice e di ogni altra legislazione nazionale e comunitaria. In caso di consorzio il requisito di cui sopra deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate;
 - b) ove prescritto dalla legge, iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA o ad albi professionali per attività inerenti alla categoria o sottocategoria per la quale si richiede l'iscrizione;
 - c) nel caso di ammissione alle categorie della Sezione I di cui all'art. 3, comma 1, qualificazione per eseguire lavori di cui all'art. 84 del Codice, ovvero, limitatamente alla prima e alla seconda delle classi di importo di cui all'art. 3, comma 5, il possesso, con riferimento ai lavori eseguiti nel triennio precedente, dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale di cui alle successive lettere d) ed e);
 - d) nel caso di ammissione alle categorie della Sezione II e della Sezione III di cui all'art. 3, comma 1, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dall'art. 83 del Codice, fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi sociali approvati prima della data di presentazione della domanda di ammissione, non inferiore a 1,50 volte il valore massimo della classe d'importo per cui è richiesta l'iscrizione: per la classe 3, il valore massimo si intende pari alla soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi e forniture di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del Codice;
 - e) nel caso di ammissione alle categorie della Sezione II e della Sezione III di cui all'art. 3, comma 1, requisiti di capacità tecnica e professionale, previsti dall'art. 83 del Codice. Più in particolare, l'operatore dovrà possedere i seguenti requisiti:

avvenuta regolare esecuzione:

 - di un contratto di appalto di servizi o di forniture avente ad oggetto prestazioni identiche o analoghe alla categoria o sottocategoria per la quale si richiede l'ammissione eseguito negli ultimi 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di ammissione, di valore - IVA esclusa - almeno pari al valore massimo della classe di importo selezionata;

ovvero, in alternativa:

- di due o tre contratti di appalto di servizi o di forniture aventi ad oggetto prestazioni identiche o analoghe alla categoria o sottocategoria per la quale si richiede l'ammissione, eseguiti negli ultimi 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, i cui importi sommati - IVA esclusa - siano almeno pari al valore massimo della classe d'importo selezionata.

Per la dimostrazione dei due precedenti requisiti, l'operatore economico deve produrre un elenco dei contratti, con indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei contraenti, pubblici o privati.

2. L'operatore economico che si è costituito o ha iniziato l'attività da meno di 3 anni può documentare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), rimodulando gli stessi in forma direttamente proporzionale agli anni - in misura intera - trascorsi dalla data di costituzione o di inizio attività.
3. A titolo esemplificativo, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da 28 (ventotto) mesi, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività mediante la seguente formula $\left(\frac{\text{fatturato richiesto}}{3}\right) \times 2 \text{ (anni di attività)}$.
4. L'operatore economico che richiede l'ammissione non può provare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di un altro operatore economico.

Art. 6

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione (di seguito anche "domanda") sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione di cui al successivo Art. 7, deve essere inoltrata a mezzo del portale di eProcurement del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (di seguito anche "portale") accessibile attraverso il sito web istituzionale www.quirinale.it.
2. Gli operatori economici interessati possono avanzare la propria domanda di ammissione in ogni momento, in conformità alle disposizioni del presente disciplinare, facendo uso dei modelli - anche informatici - predisposti dall'Amministrazione e pubblicati sul portale.
3. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto che ha il potere di impegnare l'Impresa. In tal caso deve essere allegata idonea giustificazione dei suoi poteri di firma.
4. L'ammissione ad una classe di importo comporta l'ammissione anche alle classi di importo inferiore.
5. È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione. L'Amministrazione prenderà in considerazione esclusivamente la prima istanza pervenuta, respingendo tutte le altre.

Art. 7

Documenti per l'ammissione

1. I documenti per l'ammissione devono essere predisposti sulla base degli appositi modelli rinvenibili all'interno del portale, esclusivamente in lingua italiana, e sottoscritti con le forme di cui all'art. 6, comma 3.
2. Per l'iscrizione alla sezione I, classi 1 e 2 (lavori), e alle sezioni II (servizi) e III (forniture), i documenti da allegare alla domanda di cui all'art. 6 sono:

- a. dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del presente disciplinare e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del presente disciplinare;
 - b. dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del presente disciplinare;
 - c. dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del presente disciplinare.
3. Per l'iscrizione alla sezione I, classi da 3 a 9 (lavori), la documentazione si compone di:
- a. dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del presente disciplinare e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del presente disciplinare;
 - b. certificazione SOA in corso di validità.

Art. 8

Verifiche sul possesso dei requisiti

1. In sede di ammissione all'Elenco, l'Amministrazione può richiedere all'operatore economico di comprovare le informazioni e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente disciplinare.
2. È comunque facoltà dell'Amministrazione procedere, in ogni momento, alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 da parte dell'operatore economico, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della relativa documentazione di comprova.
3. In caso di affidamento di contratti pubblici, agli operatori economici viene richiesta la documentazione necessaria ad integrare quella eventualmente già in possesso dell'Amministrazione, nei limiti in cui quest'ultima sia ancora in corso di validità ai sensi di legge.

Art. 9

Istruttoria e comunicazione dell'esito della domanda di ammissione

1. L'Amministrazione esamina la domanda di ammissione al fine di verificarne la regolarità e la completezza.
2. Qualora la domanda di ammissione e/o la documentazione presentata a corredo non sia risultata completa o esauriente, l'Amministrazione richiede all'operatore economico le necessarie integrazioni, che dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. Ove l'operatore economico non trasmetta la documentazione richiesta nel predetto termine, l'Amministrazione rigetta la domanda di ammissione.
3. L'Amministrazione, al termine della fase istruttoria sulla domanda di ammissione, ne comunica l'esito all'operatore economico. In caso di mancato accoglimento, l'Amministrazione ne specifica le motivazioni, anche con riguardo alle integrazioni eventualmente trasmesse dall'operatore economico.
4. L'ammissione dell'operatore economico all'Elenco non è costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con l'Amministrazione.

Art. 10

Effetti, durata e validità dell'ammissione

1. L'ammissione all'Elenco è efficace a partire dalla comunicazione, inviata dall'Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 3.
2. L'ammissione all'Elenco ha validità massima annuale e scade il 31 dicembre dell'anno di ammissione, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'ammissione.
3. L'ammissione non è tacitamente rinnovabile. Gli operatori economici che intendono rinnovare l'ammissione devono procedere con le modalità di cui all'art. 13.
4. L'ammissione all'Elenco è sottoposta ad aggiornamento in sede di revisione annuale, così come indicato all'art. 13.

Art. 11

Segnalazione delle variazioni

1. Gli operatori iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare all'Amministrazione, immediatamente e comunque non oltre quindici giorni, ogni evento che possa comportare variazioni in ordine ai dati anagrafici, ai requisiti di cui al precedente art. 5 e che siano influenti ai fini dell'ammissione all'Elenco stesso, agli stati e alle notizie dichiarate.
2. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'ammissione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui all'art. 14, comma 2, lett. a).
4. Rimangono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze derivanti dal mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

Art. 12

Estensione dell'ammissione

1. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'ammissione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 5.
2. La domanda di estensione dell'ammissione deve indicare le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento e deve essere corredata dalla relativa documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione e/o alle diverse classi d'importo.
3. L'Amministrazione procede all'istruttoria e comunica l'esito del procedimento di estensione con le stesse modalità di cui all'art. 9.
4. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'ammissione in corso.

Art. 13

Aggiornamento e rinnovo dell'ammissione

1. L'Elenco dei fornitori è aggiornato con cadenza annuale.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno l'operatore economico deve sottoporre all'Amministrazione, con le stesse modalità di cui all'art. 6, una domanda di rinnovo corredandola di quanto necessario all'aggiornamento della documentazione ivi indicata.
3. L'Amministrazione procede all'istruttoria e comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente Art. 9.
4. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio successivo ovvero dalla data di conclusione dell'istruttoria di cui al precedente comma e ha durata ai sensi dell'art. 10, comma 2.
5. In caso di ritardata presentazione della domanda di rinnovo, così come indicato al comma 2, l'operatore economico è sospeso d'ufficio dall'Elenco per un mese.
6. L'eventuale sospensione dall'Elenco viene comunicata all'operatore economico con le modalità di cui all'art. 14, comma 2.
7. Decorso il termine del 31 dicembre, in assenza di domanda di rinnovo, l'operatore economico è cancellato d'ufficio dall'Elenco con le modalità di cui all'art. 14, comma 3.

Art. 14

Accertamenti, sospensione e annullamento dell'ammissione

1. L'Amministrazione procede ad accertamenti di ufficio su almeno il 10% (dieci per cento) degli iscritti, per appurare la veridicità di quanto contenuto nella domanda di ammissione di cui all'art. 6 e nelle relative dichiarazioni da questi rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In considerazione della gravità dell'inadempimento, l'Amministrazione provvede a sospendere l'operatore economico dall'Elenco per un periodo di tempo compreso fra quindici giorni e sei mesi nei seguenti casi:
 - a) omessa o tardiva comunicazione delle variazioni, di cui all'art. 11, comma 1;
 - b) ritardata presentazione della domanda di rinnovo di cui all'art. 13, comma 5;
 - c) mancanza temporanea di uno o più requisiti fra quelli previsti per l'ammissione all'Elenco;
 - d) ove si renda necessaria ovvero opportuna la sospensione:
 - in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti o con qualunque altra modalità, di informazioni o documenti riguardanti l'operatore economico che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, comportino un danno, attuale o potenziale, per l'Amministrazione, o l'inopportunità di mantenere l'operatore nell'Elenco;
 - in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale dell'operatore economico.
3. L'annullamento dell'ammissione degli operatori economici dall'Elenco è disposto in caso di richiesta di cancellazione da parte dell'operatore economico, nonché d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa, in qualunque modo accertata;
 - b) ove, decorsi sei mesi dal termine del periodo di durata dell'ammissione di cui all'art. 10, l'operatore economico non abbia presentato la domanda di rinnovo di cui all'art. 13, comma 2;
 - c) nei rapporti con l'Amministrazione, gravi inadempimenti contrattuali, grave negligenza nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, comportamenti in malafede ovvero errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, secondo motivata valutazione del Servizio amministrazione;
 - d) mendace dichiarazione in merito a uno o a più requisiti d'ammissione di cui all'art. 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- e) perdita definitiva di uno o più requisiti d'ammissione di cui all'art. 5;
 - f) violazione degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ovvero nel caso in cui l'operatore economico non abbia tenuto conto dei predetti obblighi nella formulazione dell'offerta;
 - g) mancata stipulazione di contratti;
 - h) mancata risposta a tre inviti di gara senza che sia stata fornita adeguata giustificazione;
 - i) violazione dell'impegno di cui all'art. 17;
 - l) ogni altro caso previsto dal RAC o dalla normativa vigente.
4. Il procedimento di sospensione di cui al comma 2 o quello di annullamento dell'ammissione di cui al comma 3 è avviato dall'Amministrazione con una comunicazione trasmessa all'operatore economico con la quale si notifica la contestazione.
 5. Entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, l'operatore economico può presentare le proprie osservazioni, i chiarimenti richiesti e/o le necessarie integrazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione che, ai fini del mantenimento dell'ammissione, deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente disciplinare.
 6. L'Amministrazione, entro il termine di sette giorni dalla presentazione delle osservazioni o dal termine stabilito per la loro scadenza, comunica all'operatore economico l'esito delle proprie valutazioni e, quindi, la chiusura del procedimento di sospensione o di annullamento dell'ammissione in caso di accoglimento delle osservazioni prodotte, ovvero il provvedimento di sospensione o di annullamento dell'ammissione.
 7. Gli operatori economici per i quali è stato disposto l'annullamento d'ufficio dell'ammissione di cui al precedente comma 3, lettera b) e seguenti possono presentare una nuova domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 6, a partire dall'anno solare successivo a quello dell'annullamento. L'Amministrazione valuta l'accoglimento della nuova domanda di ammissione, negandolo, a suo insindacabile giudizio, ove i comportamenti e le violazioni sanzionati con il precedente annullamento siano gravi o non siano stati sanati.

Art. 15

Pubblicità

1. Della costituzione dell'Elenco degli operatori economici di cui al presente disciplinare è data notizia tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Contestualmente all'avviso di cui al comma 1, il presente disciplinare e ogni sua successiva modifica sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione (www.quirinale.it) e hanno vigenza, ove non diversamente specificato, dal giorno successivo a quello di pubblicazione.
3. La pubblicazione del presente disciplinare e di ogni altro atto connesso, preparatorio o consequenziale non costituisce né implica in alcun modo procedure di affidamento in appalto.

Art. 16

Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, della normativa del Segretariato generale in materia di trattamento di dati personali e, ove compatibile, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli operatori economici sono raccolti e conservati presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio amministrazione ai fini della gestione

dell'Elenco nonché ai fini dell'esperimento di procedure di affidamento, delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dai conseguenti rapporti contrattuali, in adempimento di obblighi di legge. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione possono essere trattati anche per esigenze informative e procedurali interne dell'Amministrazione.

2. I dati personali sono trattati con strumenti manuali e telematici, nel rispetto delle norme vigenti e con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
3. I dati possono essere comunicati:
 - al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di ammissione all'Elenco ovvero gli inviti a presentare offerta. I dati possono, altresì, essere comunicati ad altri uffici dell'Amministrazione che svolgono attività attinenti agli appalti e ai contratti pubblici;
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine a procedimenti di gara e contrattuali, per studi di settore o a fini statistici;
 - ai soggetti interni o esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, componenti le Commissioni di gara o di collaudo;
 - ad altri operatori economici, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, con le modalità e nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii.;
 - all'Autorità nazionale anticorruzione.I dati conferiti, limitatamente a denominazione/ragione sociale, possono, inoltre, essere pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione.
4. L'indicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione all'Elenco, pena la non ammissione.
5. L'interessato ha il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonché di opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo riguardano.
6. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 19, comma 1.

Art. 17

Riservatezza

1. È fatto divieto all'operatore economico di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia comunque venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi, a qualsiasi titolo, con l'Amministrazione.
2. L'Impresa non può in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome della Presidenza della Repubblica.
3. L'impegno di cui ai precedenti commi si intende esteso, per quanto compatibile, anche a dipendenti, collaboratori e/o agenti dell'operatore economico.
4. Ogni violazione è causa di esclusione dall'Elenco dei fornitori con le modalità di cui all'art. 14 e, ove previsto, è perseguita a norma di legge.

Art. 18

Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme del RAC e, in quanto compatibili, quelle del Codice.

Art. 19

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento e della gestione dell'Elenco ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 è il Capo pro-tempore del Servizio amministrazione (tel. 06.4699.1; fax 06.4699.3013; PEC: servizio.amministrazione@pec.quirinale.it).

Art. 20

Modalità di comunicazione e richieste di informazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici hanno luogo esclusivamente mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti informatici digitalmente sottoscritti.
2. Ai fini della prima ammissione all'Elenco e del mantenimento della stessa, gli operatori economici devono possedere:
 - una casella di posta elettronica certificata (PEC), alla quale sono indirizzate tutte le comunicazioni dell'Amministrazione relative ai procedimenti di cui al presente disciplinare;
 - l'abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettere all'Amministrazione.
3. Ulteriori richieste di informazioni relative ai procedimenti e alla gestione dell'Elenco di cui al presente disciplinare possono essere inoltrate al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio amministrazione (tel. 06.4699.1; fax 06.4699.3013; PEC: servizio.amministrazione@pec.quirinale.it).

Roma, 10 DIC. 2019

fo